



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni organizzative da osservare in relazione al deposito con modalità telematiche degli ulteriori atti di cui all'art. 1 D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 221, comma undicesimo, stabilisce che «al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 24, comma 1, «Disposizioni per la

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'D' and 'C'.

semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che «in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento;

Visto il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto l'ordine di servizio n. 86/2018, recante i vigenti criteri organizzativi dell'ufficio;

Visto l'ordine di servizio n. 436/20 del 12 novembre 2020 con cui si è data attuazione al disposto dell'art. 24 co. 1 d.l. 137/20;

Dato atto che con il D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. il 21 gennaio 2021 e vigente dal 5 febbraio p.v., in forza del disposto di cui all'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, sono stati individuati ulteriori atti per i quali è previsto il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Sentito il Procuratore Aggiunto ed il Magistrato di riferimento per l'informatica;

D'intesa con il Direttore amministrativo f.f. per gli aspetti concernenti l'attività dei servizi e degli uffici amministrativi,

rappresenta e dispone quanto segue.

A decorrere dal 5 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 1 del menzionato D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021, l'accesso al *Portale del processo penale telematico* opera quale modalità esclusiva di deposito con valore legale per gli ulteriori atti di seguito indicati:



- istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale;
- denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.;
- querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale;
- nomina del difensore;
- rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p.

Si rammenta che il deposito telematico di atti presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali ha luogo dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, con efficacia dal momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema.

Si richiama, a tal proposito e, ad ogni buon fine si allega alla presente, il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell'11 maggio 2020 che reca le disposizioni tecniche relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis comma 3 c.p.p., e definisce, in particolare, le modalità di accesso al PDP, il formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma informatica, i requisiti e le modalità del deposito sul PDP nonché le procedure di gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero.

Si rammenta, altresì, come l'operatività esclusiva del deposito tramite *Portale* implichi che, con riferimento agli ulteriori atti sopra indicati, "*l'invio per posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge*". In nessun caso, pertanto, il deposito degli atti indicati dall'art. 1 del D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021 potrà aver luogo mediante posta elettronica certificata, stante la nettezza delle previsioni legali in tema di assoluta inefficacia di tale, espressamente vietata, modalità di comunicazione.

In altri termini, il valore legale esclusivo attribuito al deposito nel *Portale del processo penale telematico* impone di considerare inderogabile tale modalità, non soltanto per il deposito degli atti di cui all'art. 415 bis co. 3 c.p.p., come disposto dall'art. 24 co. 1 d.l. 137/20, ma anche per il deposito degli atti dei difensori sopra indicati, secondo il disposto dell'art. 1 D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021.



Si ribadisce che la radicalità della previsione, tale anche per mancanza di disciplina transitoria, non consente interventi interpretativi ispirati ad intenti di mitigazione o progressività della portata dei divieti legali e dell'automaticità delle relative sanzioni processuali.

Ne consegue che la Segreteria particolare di riferimento del Magistrato curerà, quotidianamente, la verifica sul *Portale*, anche tramite ricerca testuale (nome del pubblico ministero assegnatario) non soltanto della nomina e degli atti di cui all'art. 415 bis co. 3 c.p.p., ma anche dell'eventuale deposito dell'istanza di opposizione di cui all'art. 410 c.p.p. o della rinuncia o revoca al mandato da parte del difensore, procedendo, altresì all'accettazione o al rifiuto del deposito nei casi specificati dal sistema informatico; in ogni caso, prima della definizione del procedimento, la Segreteria Particolare del Magistrato dovrà verificare l'eventuale avvenuto deposito di nomina e atti del difensore sul Portale, al fine di non incorrere in vizi procedurali.

Il personale in servizio presso l'Ufficio Ricezione Atti curerà, quotidianamente, la verifica sul *Portale* delle denunce o querele depositate dai difensori ai sensi degli artt. 333 e 336 c.p.p., procedendo alla validazione delle stesse.

Correlativamente, gli uffici potranno rifiutare il deposito in modalità cartacea non soltanto degli atti, memorie, documenti, richieste e istanze difensive previsti dall'art. 415-bis comma, C.p.p., ma anche degli ulteriori atti sopra indicati, secondo il disposto di cui all'art. 1 D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021.

Nondimeno, si ribadisce in questa sede che, atteso il valore di radicale innovazione proprio della nuova disciplina legale e delle esigenze di adattamento organizzativo delle relative attività professionali, in via eccezionale potrà accettarsi il deposito in formato cartaceo degli atti, se accompagnato da idoneo supporto del relativo formato digitalizzato, in presenza di comprovate (dal difensore) difficoltà delle procedure di registrazione nel *Portale del deposito degli atti telematici* ovvero dell'esigenza di deposito di documenti aventi natura e dimensione eventualmente eccedenti le compatibilità del sistema.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori, al Direttore Amministrativo delegato e ai Responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria presso questa Procura della Repubblica.

Si trasmetta copia a:

- Consiglio Superiore della Magistratura,
- Consiglio Giudiziario di Napoli;
- Procuratore Generale presso la Corte di appello;
- Presidente del Tribunale di Nola
- Referenti Distrettuali per l'Innovazione;
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Presidente della Camera penale di Nola.

Si pubblichi sul sito web della Procura.

Nola, 08 febbraio 2021

Il Procuratore della Repubblica
Laura Triassi





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
 - b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
 - c) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
 - d) **PADES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
 - e) **PDF**: Portable Document Format;

- f) **PDP**: Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST**: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento**: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB**: modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE**: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP**: Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 4

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 5

(Requisito per il deposito sul PDP)

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

ART. 6

(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
 - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - b) i dati inseriti dal depositante;
 - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
 - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
 - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
 - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
 - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

ART. 7

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

**Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia**